

Provincia di Biella

Rinnovo concessione d'acqua per Produzione di Beni e Servizi, mediante couso delle opere di presa dai torrenti Sessera e Dolca, a servizio della derivazione della Diga delle Mischie, assentito alla Soc. ACQUEDOTTO DEL PIANCONE S.r.l. con D.D. n° 336 del 02.03.2023. PRAT. 113.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 336 del 02.03.2023
(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
(omissis)

DETERMINA

1. Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 29 luglio 2022 dall'Amministratore Unico in carica della società Acquedotto del Piancone S.r.l., relativo alla derivazione d'acqua pubblica oggetto della concessione, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza potrà comportare l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di legge.
2. Di assentire ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Società Acquedotto del Piancone S.r.l. (codice fiscale 00235270022), con sede in Valdilana (BI) - via Roma n° 99, il rinnovo della concessione per continuare a derivare una portata massima istantanea complessiva di litri al secondo 35 e un volume massimo annuo di metri cubi 630.720, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 20 d'acqua pubblica superficiale dai torrenti Sessera e Dolca, ad uso produzione di beni e servizi (attività di processo a carattere tessile), mediante couso delle opere di presa dell'acqua afferenti ad altra concessione rilasciata in capo a terzi con D.D. 11 dicembre 2001 n° 4.070, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel Rio Baso, in Comune di Valdilana;
3. Di accordare il rinnovo della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 1, lettera a) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., per anni 15 - successivi e continui, decorrenti dal 01 maggio 2022, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.G.P. 13 agosto 1996 n° 758, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli obblighi contenuti nel disciplinare sottoscritto in data 29 luglio 2022 (omissis).

Il Dirigente / Responsabile
Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.274 di Rep. del 29 luglio 2022

Art. 9 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze dei Sindaci dei Comuni, entro i cui territori ricadono in tutto o in parte le opere artificiali di ritenuta e derivazione dell'acqua. Fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., oltre a future disposizioni modificative e/o restrittive in materia, in corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovrà essere ubicata e mantenuta, a norma dell'art. 1 della L.R. 9 agosto 1999 n° 22, l'apposita targa contenente il codice identificativo univoco riferito esclusivamente all'opera di captazione principale. A norma dell'art. 3 comma 2 della citata L.R., il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento, in buono stato di conservazione, della targa di identificazione suddetta, che deve sempre risultare chiaramente leggibile. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'Autorità competente. In osservanza a quanto prescritto nella nota

datata 07 luglio 2022 n° 28.883 dalla Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Biella-Vercelli:

“ La società Acquedotto del Piancone S.r.l. titolare del rinnovo dell’utenza indicata in oggetto, dovrà eseguire, sempre previa autorizzazione del Settore regionale competente, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell’alveo, in corrispondenza e immediatamente a monte e a valle dei manufatti oggi presenti, che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

· il parere si intende accordato con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

· in caso di danneggiamento o interruzioni di servizio dovuti a ragioni idrauliche, la Regione Piemonte non è responsabile restando al Concessionario l’obbligo di adeguare o rimuovere la condotta posizionata sui manufatti esistenti non regolarizzabili;

Il soggetto autorizzato è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa delle opere realizzate ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

· questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere realizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

· il parere è accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa.”

Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte, osservate potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI